



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Piazza XXIII Luglio, 6 – 84040 Casal Velino (SA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 102 del 11/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE METODOLOGIA PER LA GRADUAZIONE, CONFERIMENTO E REVOCA INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (D-C).

Il giorno undici del mese di Giugno dell'anno duemilaventisei alle ore 17:40, in modalità mista (presenza/videoconferenza), previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello, risultano:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
<u>1</u>	PISAPIA SILVIA	Sindaco	X	
<u>2</u>	GIORDANO DOMENICO	Vice Sindaco		X
<u>3</u>	CRESCENZO ANGELO	Assessore	X	
<u>4</u>	CAPUTO ANTONIO	Assessore	X	
<u>5</u>	ABAGNALE KATIUSCIA ROSELLA LUANA	Assessore	X	

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale, Dott. Dott.ssa Genny Di Vita** che provvede alla redazione del presente verbale e alla successiva relativa sottoscrizione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Avv. Silvia Pisapia** in qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE IL SINDACO

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 02.03.2023 avente ad oggetto: **“Metodologia per la graduazione, conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione”**;

Ritenuto di dover adottare, a seguito del nuovo C.C.N.L. 2022-2024, firmato il 23 febbraio 2026, una nuova regolamentazione per la pesatura degli incarichi di Elevata Qualificazione;

Visto l'allegato **“Metodologia per la graduazione, conferimento e degli incarichi di Elevata Qualificazione”** nonché l'allegata griglia di pesatura delle E.Q. (**All. A**) e la ripartizione economica nelle fasce di posizione organizzativa (**All. B**);

Dato atto che con nota del 28.05.2026 trasmessa a mezzo pec, prot. n.7299 è stata data informativa sindacale preventiva, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali con invio della proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Approvazione metodologia per la graduazione, conferimento e revoca incarichi Elevata QUALIFICAZIONE (D-C)**, così come previsto dagli art. 4 e 5 del C.C.N.L. del 23 febbraio 2026;

Ritenuto di poter condividere e fare propria la succitata proposta;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio personale, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, in merito alla regolarità tecnica;

Non acquisito il parere contabile in quanto il presente atto non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale dell'ente;

Dato atto della propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs n. 267(2000);

PROPONE A DELIBERATO

1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di approvare l'allegato **“Metodologia per la graduazione, conferimento e degli incarichi di Elevata Qualificazione”** nonché l'allegata griglia di pesatura *degli incarichi di Elevata Qualificazione All. A*) e la ripartizione economica nelle relative fasce (**All. B**) abrogando altre disposizioni in merito;
3. di trasmettere la presente metodologia al Nucleo di Valutazione, dando mandato allo stesso di proporre al Sindaco la pesatura delle elevate qualificazioni, secondo le previsioni della nuova metodologia;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 4° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n.267.

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione della performance prot. 7426 del 01.06.2026 il quale ha osservato che il regolamento risulta ben equilibrato ed in linea con il contenuto della Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica del 18.12.2019 e della legge 41/2023;

ATTESO che l'adeguamento della metodologia per il conferimento e la revoca degli incarichi di EQ costituisce un preciso obbligo contrattuale e di legge;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore Personale

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

**COMUNE DI CASAL VELINO
(SA)**

**METODOLOGIA
PER LA GRADUAZIONE,
CONFERIMENTO E REVOCA
DEGLI INCARICHI DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE**

Delibera G.M.
n. ____ del _____

Art.1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt.15,16, 17, 18, 19 e 20 del CCNL 2022-2024.
2. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata

autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del CCNL 16/11/2022.

3. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:
 - a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Art.2

Strutture organizzative

1. La responsabilità di una o più strutture apicali nelle quali il Comune risulta essere articolato è attribuita con decreto sindacale per un periodo massimo di tre anni e possono essere rinnovati con la medesima formalità.
2. Agli atti di conferimento dell'incarico di responsabile di struttura apicale si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento e la normativa vigente.

Art.3

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina vigente dei CCNL.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 22.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione.
3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 15 comma 4 (Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli

Operatori esperti), l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. L'ente definisce con il **Sistema di misurazione e valutazione della performance** i criteri per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, destinando a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessive delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.
5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim.
6. Ai titolari di incarico di EQ, di cui all'art. 15 del CCNL, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti accessori previsti all'articolo 17 del CCNL 2022-2024.

Art.4

Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione

1. La graduazione della retribuzione di posizione per i titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione è determinata in base ai parametri di cui all'allegato **A**).
2. La proposta di pesatura delle Posizioni Organizzative è di competenza del Nucleo di valutazione ed è effettuata nel rispetto degli indicatori, riportati nell'Allegato **A**).
3. L'individuazione dell'importo da attribuire alle E.Q. avviene tenendo conto delle fasce retributive di cui all'allegato **B**).
4. La proposta di pesatura viene proposta al Sindaco che la recepisce nel decreto sindacale di nomina dei titolari di E.Q.

Art.5

Incarico e revoca dell'incarico di Elevata Qualificazione

1. Il Sindaco conferisce gli incarichi di Elevata Qualificazione con proprio decreto, tenendo conto dell'articolazione della struttura amministrativa dell'Ente, delle attribuzioni, facenti capo a ciascuna struttura apicale, delle funzioni e attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle

esperienze acquisite dal personale.

2. Negli atti di conferimento è stabilito il compenso della retribuzione di posizione, attribuito secondo i criteri, di cui all'art. 4 del presente regolamento,
3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo di tre anni e sono rinnovabili.
4. La revoca dell'incarico comporta la perdita, da parte del dipendente titolare, della retribuzione di posizione. In tale caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

Art.6

Personale utilizzato a tempo parziale mediante convenzione

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo).
4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16.11.2022.
5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 15 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del CCNL del 16.11.2022, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e delle connesse responsabilità;
- l'ente presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 16 comma 2 del presente CCNL; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse destinate ai titolari di incarichi di EQ stanziati presso ciascun ente.

6. La disciplina dei commi 3, 4, 5 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in forma associata o consortile e nelle Unioni dei comuni.
7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL e/o riconoscere - in ragione della ridotta durata della prestazione di lavoro e con relativi oneri a carico del Fondo risorse decentrate - i differenziali stipendiali maturati nell'ente con il quale è instaurato l'altro rapporto di lavoro. Nella determinazione dei valori della retribuzione di posizione, correlata all'incarico di EQ, trova applicazione il principio del riproporzionamento di cui all'art. 55, comma 10 (Trattamento economico e normativo tempo parziale).

Art.7

Disposizioni particolari sugli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL.
2. Negli enti privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti

appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

3. Gli enti possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 2 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.
4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi dei commi 2 e 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ di cui all'art. 16 comma 2 (Retribuzione di posizione e di risultato), nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 17 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.
5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dall'art. 22 del CCNL 16.11.2022 e dall'art. 18 (Personale utilizzato a tempo parziale mediante convenzione) del presente CCNL.
6. Per gli incarichi di cui al comma 1, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ) del CCNL 16.11.2022, con eccezione della durata che può essere fino a 5 anni. Nel caso di conferimento al titolare di EQ anche dell'incarico di Vicesegretario, l'ente può tenerne conto in sede di graduazione della retribuzione di posizione.
7. Gli Enti privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni di incarico di EQ che possono essere conferite anche al

personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.

Art. 8

Valutazione annuale

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati attribuiti gli incarichi di elevata qualificazione sono soggetti a valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione, in base ai criteri indicati nel **Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance**.
2. Dal punteggio, conseguito a seguito della valutazione attribuita ai risultati delle attività svolte, viene determinato l'importo della retribuzione di risultato da attribuire al titolare della posizione organizzativa.

Art. 9

Norme finali

1. La presente metodologia è immediatamente esecutiva ed abroga le norme contenute in precedenti atti e/o regolamenti.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare, quale normazione di diritto pubblico.
3. Esso è pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune e nel link "**Amministrazione Trasparente**" sotto sezione di 1° livello "**Disposizioni generali**" – sotto sezione di 2° livello "**Atti generali**".

PESATURA INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

PARAMETRI	VARIABILI	INDICATORI	PUNTEGGIO DISPONIBILE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Strategicità della posizione Punti. 25	NESSUNA	Da valutare in relazione all'importanza, alla criticità dell'incarico rispetto ai programmi annuali e di medio e lungo periodo dell'Ente connessi alla posizione stessa, riscontrabili nel DUP e nel PEG/PDO	0 - 25	
Livello di responsabilità Punti 30	RESPONSABILITA' GIURIDICA	Da valutare in rapporto al tipo di responsabilità (civile, contabile, amministrativa, penale e di risultato) connessa allo svolgimento delle funzioni assegnate	0 - 10	
	RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVA	Da valutare in base alla articolazione e complessità dei servizi e uffici da coordinare	0 - 10	
	RESPONSABILITA' ECONOMICA	Da valutare in relazione all'entità economica delle risorse annuali assegnate, sia in termini di entrate o di spese correnti, sia in termini di investimenti che in relazione all'effettivo grado di gestibilità delle risorse assegnate	0 - 10	
Complessità della struttura organizzativa gestita Punti 30	Articolazione attività gestite	Quantità elevata di attività omogenee	4	
		Quantità media di attività omogenee	6	
		Quantità minima di attività omogenee	10	
	Il sistema normativo di riferimento	Non turbolento	0	
		Turbolento	4	
	Complessità attività	Atti ripetitivi	4	
		Atti parzialmente ripetitivi	7	
		Atti non ripetitivi	10	
	Destinatari delle attività dell'incarico di elevata qualificazione	Prevalentemente interni	2	
Sia interni che esterni		4		
Prevalentemente esterni		6		
richiesta Punti 15	Alto grado di specializzazione richiesta per l'espletamento dei compiti affidati		15	
	Medio grado di specializzazione richiesta per l'espletamento dei compiti affidati	Professionalità	10	
	Equo grado di specializzazione richiesta per l'espletamento dei compiti affida		5	
			100	

GRADUAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE**AREA ISTRUTTORI**

PUNTEGGIO	FASCIA RETRIBUZIONE POSIZIONE
60 a 63	3.000,00
64 a 67	3.500,00
68 a 70	4.000,00
71 a 73	4.500,00
74 a 76	5.000,00
77 a 80	6.000,00
81 a 83	6.500,00
84 a 86	7.000,00
87 a 89	7.500,00
90 a 92	8.000,00
93 a 95	8.500,00
96 a 98	9.000,00
99 a 100	9.500,00

ELEVATA QUALIFICAZIONE

PUNTEGGIO	FASCIA RETRIBUZIONE POSIZIONE
Da 60 a 62 punti	5.000,00
Da 63 a 64 punti	6.000,00
Da 66 a 67 punti	7.000,00
Da 68 a 69 punti	8.000,00
Da 70 a 71 punti	9.000,00
Da 72 a 73 punti	10.000,00
Da 74 a 75 punti	11.000,00
Da 76 a 77 punti	12.000,00
Da 78 a 79 punti	13.000,00
Da 80 a 81 punti	14.000,00
Da 82 a 83 punti	15.000,00
Da 84 a 85 punti	16.000,00
Da 86 a 87 punti	17.000,00
Da 88 a 89 punti	18.000,00
Da 90 a 92 punti	19.000,00
Da 93 a 95 punti	20.000,00
Da 96 a 98 punti	21.000,00
Da 99 a 100 punti	22.000,00

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nella data risultante dal certificato di firma digitale.

Il Sindaco
Avv. Silvia Pisapia

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Genny Di Vita